

Scarichi attività casearia assimilati alle acque domestiche se il latte è aziendale

Gli scarichi provenienti dall'attività casearia, ai fini delle autorizzazioni, sono assimilati alle acque reflue domestiche quando provenienti da imprese agricole o di allevamento che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. E' quanto stabilito dalla Cassazione penale con la sentenza 16044 del 12 aprile 2019 che ha precisato che solo a tali condizioni, che vanno dimostrate, assume rilievo, ai fini dell'assimilazione dei reflui, lo svolgimento di una attività accessoria a quella principale. La Cassazione ha anche chiarito che ne consegue che, in assenza della dimostrazione delle suddette condizioni, gli scarichi provenienti dall'attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto l'attività casearia è del tutto diversa da quella dell'allevamento di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell'allevamento medesimo. Ai fini della qualifica dello scarico come domestico o industriale, quindi, la trasformazione casearia di uno dei possibili prodotti dell'allevamento del bestiame può essere ricompresa, in linea di principio, nell'ambito dell'attività di allevamento solo quando, in un rapporto di stretta connessione funzionale, la trasformazione e valorizzazione del prodotto sia effettuata utilizzando materia prima lavorata che deve pervenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui l'impresa disponga a qualsiasi titolo.